

Monteruscello – Pozzuoli, 28/05/2019

Al Direttore Generale per la tutela della Salute
e delle Risorse Naturali avv. A. Postiglione

Al Direttore Generale Asl Napoli 2 Nord

Alle Associazioni di Categoria Specialistica Ambulatoriale

Oggetto: Riorganizzazione della Rete Laboratoristica – quesito

La sua nota prot. 0145969 del 5/3 di cui all'oggetto, recependo le segnalazioni pervenute dalle varie Aziende Sanitarie ed Associazioni di Categoria, compreso la scrivente Asl Napoli 2 Nord, voleva ripristinare equità concorrenziale, evitando che strutture, ubicate in uno stesso Comune, magari in una stessa via, soggiacessero a comportamenti diversi a seconda della Asl di appartenenza dell'hub capofila.

Nel caso specifico della Asl Napoli 2 Nord ne è conseguito che una nostra aggregazione avente però uno spoke nella Asl di Avellino ha proseguito l'attività per conto del Servizio Sanitario Regionale fino al 30/3/2019, data nella quale la Asl di Avellino ha fissato il raggiungimento del tetto trimestrale.

Successivamente, tenendo conto che la Asl Napoli 2 Nord ha esaurito il tetto trimestrale il 27 febbraio 2019, con nota del 19/4, il Rappresentante Legale della aggregazione richiedeva alla scrivente il pagamento delle prestazioni rese dal solo spoke di Avellino nel mese di marzo 2019.

Preso atto che la scrivente Azienda, in attesa dell'emanando nuovo atto regionale, ha inteso utilizzare in prorogatio il Decreto del Commissario Ad Acta n. 84 del 31/10/2018, si chiede alla S.V. di esprimersi chiarendo:

- a) se la Asl Napoli 2 Nord può contare per l'esercizio 2019 – in aggiunta al tetto di cui al D.C.A. n°89/2016 – anche sulla disponibilità dell'integrazione di € 1.008.034,00;
- b) se, nel caso sopra esplicitato, le prestazioni erogate dallo spoke vadano liquidate dalla Asl Napoli 2 Nord ed in caso positivo se tale riconoscimento valga per la produzione complessivamente erogata, intesa come pazienti provenienti da tutte le AA.SS.LL. campane, o sia limitata ai soli residenti nella Asl di Avellino

Il Direttore U.O.C. Accreditamento
dott. Camillo Daniele



→ Al Direttore Generale per la Tutela della Salute avv. A. Postiglione

→ Al Direttore Generale Asl Napoli 2 Nord dott. Antonio D'Amore

Oggetto: Determinazione V.M.P. rif - monitoraggio sec. DCA 84/2018 ed obblighi del Tavolo Tecnico (nota S.N.R.)

Riferimento nota di cui all'oggetto si rappresenta alla S.V. che non risponde al vero l'asserzione formulata dal rappresentante Regionale del Sindacato Nazionale Radiologi che la Asl Napoli 2 Nord avrebbe disatteso quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di valore medio prestazionale.

Intuitivamente si può ipotizzare che il S.N.R. faccia infatti riferimento ai V.M.P. della Medicina Nucleare: è palese che i dati forniti dalla scrivente Asl si discostino dal dettato regionale ma – come è ben noto alla struttura commissariale – non potrebbe essere altrimenti tenendo conto di quanto previsto dai DD.CC.AA. 1 e 2 del 17/1/2018

Con questi due decreti infatti la Regione Campania non ha accreditato per la branca della Medicina Nucleare due nuove strutture – il Centro Aktis, codice NSIS 023051 e lo Studio di Radiologia prof. Vincenzo Muto Srl, codice NSIS 522211 – ma ha semplicemente disposto l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle due strutture limitatamente alle sole prestazioni di PET/TC – di cui al vigente catalogo regionale rispettivamente al n. 92.186.002, n. 92.116.002, n. 92.117.002 – definite *affendenti alla branca di Medicina Nucleare*, rinviando a successivo atto la valutazione dell'eventuale estensione dell'accREDITAMENTO all'intera branca della Medicina Nucleare in vivo.

Calcolare un unico valore medio prestazionale – come richiesto dal Rappresentante Regionale dell'S.N.R. anche in sede di Tavolo Tecnico – sarebbe un grave errore sia perché le due strutture – Aktis e Muto – non sono accreditate per la branca della Medicina Nucleare potendo effettuare a carico del S.S.R. solo PET/TC ma non scintigrafie, sia perché si altererebbe la sana competizione tra strutture in quanto i due centri – stante il limite invalicabile del 10% relativamente al costo medio – si vedrebbero remunerate la prestazione della PET/TC in maniera inferiore rispetto agli altri due competitors – il Centro Flegreo e Coleman – che, potendo erogare tutte le prestazioni della branca, rientrerebbero più agevolmente nel valore medio della branca.

La correttezza di tale ragionamento è supportata dallo stesso D.C.A. n.84 del 31/10/2018, che – relativamente al Valore Medio Prestazionale – ne ipotizza due: uno per le strutture che erogano scintigrafie e PET ed un altro per quelle strutture che erogano solo scintigrafie. In analogia con queste ultime appare corretto dunque definire un terzo valore medio riferito alle sole strutture autorizzate ad erogare per conto del S.S.R. le sole prestazioni di PET.

Il Direttore U.O.C. Accredimento
dott. Camillo Daniele

